DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 10

Modificazioni all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376

Il terzultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307".

Versione in vigore dal 27 novembre 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 27 ottobre 1973, n. 674
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-personale-delle-aziende-dipendenti-dal-ministero/art-10-modificazioni-all-articolo-3-della-legge-14-dicembre-1965-n-1376

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it